

PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI
APPALTI PUBBLICI DI LAVORO, FORNITURE E SERVIZI

Premessa

L'Unione dei comuni circondario dell'empolese valdelsa ed i Comuni di :

- Empoli
- Fucecchio
- Castelfiorentino
- Montelupo Fiorentino
- Certaldo
- Vinci
- Montespertoli
- Cerreto Guidi
- Montaione
- Gambassi Terme
- Capraia e limite

(nel proseguo, per brevità, anche parte pubblica) concordano con CGIL CISL UIL di Firenze, a seguito del confronto per la definizione del seguente protocollo d'intesa in materia di appalti pubblici, concessioni di lavori, forniture e servizi, nel rispetto anche del nuovo codice degli appalti decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni e delle disposizioni in materia di lotta alla criminalità organizzata, di definire i principi fondamentali che possono determinare un'economia sana per un andamento economico generale che ha come priorità l'occupazione e la qualità del lavoro, garantendo al contempo legalità, efficienza e coesione sociale.

Nel settore degli appalti pubblici, delle concessioni di lavori, di forniture e servizi, l'obiettivo condiviso è quello di contrastare il ricorso al lavoro non di qualità, non rispettoso delle applicazioni dei contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali di lavoro firmati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, oltre al rispetto e alla piena applicazione delle leggi in materia di lavoro e di salute e sicurezza come deterrente per la criminalità organizzata dal condizionare l'economia legale e del territorio.

Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

ART. 1 La parte pubblica si impegna a programmare e convocare incontri preventivi e successivi con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente protocollo, per illustrare e analizzare la programmazione annuale degli appalti pubblici di lavoro, forniture, servizi, e di tutte le attività di

gestione affidate ad aziende terze, nonché per una valutazione in relazione all'andamento degli appalti pubblici dell'anno precedente.

La parte pubblica inoltre, si impegna a programmare e convocare un incontro preventivo con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente protocollo ogni volta che viene predisposto un bando di gara relativo ad un appalto di servizi, come soggetto aggregatore.

Le parte pubblica si impegna altresì a convocare incontri periodici relativi al monitoraggio dell'esecuzione dei contratti relativi agli appalti di cui ai commi precedenti; l'incontro può anche essere chiesto dalle organizzazioni sindacali qualora ne ravvisino l'esigenza.

ART. 2 La parte pubblica si impegna, nella predisposizione dei bandi di gara, ad introdurre le tutele per i diritti delle lavoratrici e lavoratori oggetto dell'appalto.

ART. 3 La parte pubblica si impegna a prevedere una congrua durata dei contratti onde garantire la continuità del rapporto di lavoro, prevedendo per quanto compatibile con le esigenze di bilancio, una durata non inferiore al triennio e /o rinnovi programmati per lo stesso periodo iniziale..

ART. 4 Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/16 e ss.ms.ii e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, in caso di aggiudicazione a nuovo appaltatore, a parità di condizioni prestazionali ed economiche e ove non si tratti di nuovi servizi o lavori o di servizi a carattere eccezionale, la parte pubblica garantirà l'inserimento nei capitolati di clausole sociali volta ad assicurare la stabilità occupazionale.

In particolare il nuovo aggiudicatario dovrà assumere l'impegno

- a garantire l'assunzione di tutto il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore uscente;

-a garantire condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro, non peggiorative rispetto a quelle preesistenti;

-ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (Art. 3 D.Lgs. 50/2016 comma 4);

La parte pubblica si impegna a prevedere, negli atti di gara, clausole volte a garantire un confronto tra l'Appaltatore e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

In aggiunta alla clausola di capitolato sopra citata sarà previsto nei bando di gara un punteggio tecnico premiante per gli offerenti che garantiscano ai lavoratori riassunti il regime di licenziamento previsto dal L'art 18 dello Statuto dei lavoratori (L.300/1970)

In presenza di pari condizioni prestazionali ed economiche in aggiunta alla clausola di capitolato sopra citata, ove possibile, sarà previsto negli atti di gara un punteggio tecnico premiante per gli offerenti che garantiscano condizioni economiche di miglior favore per i lavoratori, rispetto a quelle già previste negli specifici contratti di settore, sottoscritti dalle OO.SS. di categoria maggiormente

rappresentative a livello nazionale. Ogni tutela dovrà essere assicurata anche per i lavoratori assunti in caso di incremento di attività.

In caso di trasferimento, di cessione e di fusione di azienda nello svolgimento dell'appalto, verrà garantito il passaggio diretto dei lavoratori ai sensi del 2112 del CC – alle medesime condizioni normative, economiche e contrattuali in essere e l'applicazione del CCNL del comparto merceologico o di attività dell'appalto, nonché quelli territoriali di ogni livello sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Nei casi in cui, nello svolgimento del contratto d'appalto dopo l'aggiudicazione, si verifichi un avvicendamento di ditta appaltatrice/esecutrice, verrà garantito il passaggio dei lavoratori interessati nell'azienda subentrante alle medesime condizioni di tutela, normative, economiche e contrattuali e l'applicazione del CCNL del comparto merceologico o dell'attività dell'appalto, nonché di quelli territoriali di ogni livello sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

ART. 5 Ai lavoratori e alle lavoratrici che operano nelle attività oggetto dell'appalto sarà applicato il contratto collettivo nazionale, territoriale e aziendale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività dell'appalto o della concessione secondo quanto previsto dal T.U. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, senza deroghe comprese derivanti da delibere societarie e/o assembleari nel caso di cooperative. In relazione al CCNL di applicazione, la parte pubblica (in qualità di stazione appaltante) provvederà, in sede di bando di gara, a specificare la natura prevalente dell'appalto.

In caso di aggiudicazione a cooperative dovrà essere applicato il contratto collettivo nazionale sia nella parte economica che normativa nonché territoriale, come sopra anche ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.

È necessario che nel bando di gara per servizi e lavori debba essere richiesto ai concorrenti di specificare, in sede di offerta, la componente di costo del lavoro della manodopera e della sicurezza relativa all'offerta.

Negli appalti di servizi che prevedono durate contrattuali superiori all'anno debbano essere previsti adeguamenti ai prezzi derivanti da maggiori oneri per effetto dei nuovi CCNL e accordi integrativi, sottoscritti dalle OO:SS comparativamente più rappresentative.

ART. 6 Nell'individuare i criteri di aggiudicazione, la parte pubblica ritiene prioritario e preferenziale, ai fini dell'aggiudicazione, il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto più idoneo a garantire una adeguata valutazione delle proposte progettuali dal punto di vista qualitativo, organizzativo ed ambientale.

Nella ripartizione del punteggio, i disciplinari di gara saranno predisposti in modo tale che i metodi di calcolo delle offerte assicureranno la prevalenza degli elementi qualitativi rispetto al prezzo.

Per i servizi cosiddetti *labour intensive*, così come definiti dal nuovo codice degli appalti, l'Amministrazione si orienterà nel predisporre bandi di gara nei quali il prezzo non superi il 20% sul punteggio complessivo; eventuali ribassi sul costo del lavoro non potranno essere inferiori alle

tabelle ministeriali di cui al comma 16 dell'art. 23 del Codice dei Contratti e saranno oggetto di attenta valutazione rispetto alla congruità dell'offerta.

Le parti auspicano un minor ricorso al sub-appalto che impoverisce il lavoro e riduce di fatto le responsabilità in capo al committente e alle imprese appaltanti ed è spesso causa di problematiche in termini di regolarità contributiva e di sicurezza, nonché l'utilizzo di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Gli aggiudicatari devono essere in regola: con gli obblighi retributivi, contributivi, normativi e contrattuali in riferimento al numero delle ore lavorative e degli addetti impiegati; con i progetti di inserimento dei lavoratori disagiati o svantaggiati del territorio; con il rating di legalità attraverso la costituzione di una *white list* delle aziende presso la Prefettura di Firenze.

Nei capitolati di gara, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la parte pubblica (in qualità di stazione appaltante) prevederà un punteggio premiante per le imprese iscritte nella *white list*, di entità significativa.

I costi relativi a salute e sicurezza sul lavoro non possono essere soggetto di ribasso di asta; le stazioni appaltanti terranno conto in sede di aggiudicazione dell'appalto dell'andamento infortunistico delle aziende negli ultimi 3 anni come elemento di premialità.

Le aziende accettano esplicitamente quanto previsto dal presente accordo tenuto conto del numero complessivo delle ore lavorate e delle tipologie dell'infortunio.

Nell'aggiudicazione è valorizzato il *rating* di legalità con consultazione della *white list* ovvero degli incarichi istituiti presso la prefettura di Firenze o per le prefetture di riferimento. La legge 190/2012 sarà richiamata nei contratti di appalto circa, in particolare, gli articoli che seguono.

L'art.1, comma 8, adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione; l'art.1, comma 9, informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7 chiamato a vigilare sul funzionamento e sulla osservanza del piano; l'art 1 comma 15 e 32 trasparenza e pubblicazione nei propri siti web istituzionali; l'art.1, comma 17, previsione negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione della gara.

ART. 7 Nel caso di subappalto, nel rispetto della normativa vigente e in particolare dell'articolo 105 decreto legislativo 50/2016, le tutele e gli obiettivi del presente protocollo sono estesi anche alle imprese subappaltatrici senza deroghe alcune verso questi ultimi tramite capitolato d'appalto.

Nel caso in cui nell'esecuzione dei lavori l'impresa aggiudicataria o le imprese subappaltatrici, decidano di avvalersi di liberi professionisti o collaboratori (con o senza partita Iva), è fatto obbligo agli stessi di comunicare alla parte pubblica, la lettera di incarico con cui il libero professionista o il collaboratore viene chiamato ad operare all'interno dell'appalto. La parte pubblica trasmette alle associazioni sindacali firmatarie di questo protocollo la documentazione di cui al punto che precede

Nel caso in cui nell'esecuzione dei lavori l'impresa aggiudicataria dell'appalto, o eventuali subappaltatori, decidano di avvalersi di Agenzie per il lavoro Somministrato o lavoratori in

distacco, è fatto obbligo di comunicare preventivamente alla parte pubblica il nome dell'Agenzia o dell'impresa distaccante per il lavoro e il numero dei lavoratori interessati.

La parte pubblica, anche in questo caso, trasmette alle associazioni sindacali firmatarie tutta la documentazione ottenuta

La parte pubblica (in qualità di stazione appaltante) prevede controlli periodici sia sull'appaltatore che sui subappaltatori.

La parte pubblica, nei capitolati di gara, prevede apposite sanzioni in caso di mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo.

ART. 8 In caso di ritardo delle retribuzioni (compresi il TFR, i contributi previdenziali, assicurativi, la cassa edile e tutti gli enti bilaterali di derivazione contrattuale a titolo esemplificativo e non esaustivo: il FSBA per quanto riguarda gli artigiani, EBM per le piccole e medie imprese, ect.) dovute ai dipendenti dell'affidatario e dei soggetti di subappaltatori, la stazione appaltante assicura la tempestiva applicazione dell'art. 30 comma 5 e 6 del decreto legislativo 50/2016, pagando, anche in corsa d'opera, direttamente ai lavoratori quanto dovuto, quale atto di responsabilità solidale con gli appaltatori e subappaltatori.

Per i liberi professionisti o collaboratori (con o senza partita Iva) sarà predisposta la lettera di incarico che dovrà prevedere un costo orario non inferiore ai costi previsti per un lavoratore di stessa qualifica in relazione ai CCNL di riferimento. La parte pubblica (in qualità di stazione appaltante) si impegna a prevedere forme di tutela volte a salvaguardare il pagamento delle fatture in caso di mancato pagamento entro i termini previsti dei liberi professionisti o collaboratori (con o senza partita Iva) attivi nell'appalto, anche comunicando, a richiesta dell'interessato, le informazioni relative ai tempi e ai modi di pagamento verso le ditte in appalto.

ART. 9 Le inadempienze legate alle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, all'obbligo di contribuzione e/o dell'inserimento di soggetti diversamente abili, nonché alle lettere d'incarico, sono sanzionate con penali e nel caso di violazione più gravi anche con la possibilità di risoluzione del contratto dell'appalto. Il DURC deve essere aggiornato alla data più vicina e nel caso in cui la contribuzione non sia rispettata, la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 30 comma 5 del decreto legislativo 50/2016; le aziende dovranno essere in regola anche con i versamenti delle forme di previdenza complementare e fondi sanità integrativa di derivazione contrattuale, attraverso specifiche dichiarazioni sostitutive o con la presentazione di attestati di versamento.

ART. 10 Le gravi inadempienze debitamente accertate, anche prima della procedura di evidenza pubblica, che riguardino norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, obblighi derivanti da rapporti di lavoro, in particolare di tipo contrattuale, contributivi, previdenziali, assicurativi e a norme che attengono all'inserimento dei soggetti diversamente abili, comportano esclusione dalla partecipazione nell'affidamento negli appalti così come previsto dall'art.80 decreto legislativo 50/2016.

I partecipanti alla gara dovranno indicare i numeri di iscrizione all'INPS, all'INAIL e alla Cassa Edile e presentare documentazione di verifica in merito ai contributi versati dalla azienda per quanto attiene ai lavoratori almeno negli ultimi 3 anni.

La parte pubblica si propone di combattere ogni forma di lavoro irregolare: in tal senso segnalerà tempestivamente all'Ispettorato Territoriale del Lavoro e, per quanto di competenza, ad ANAC, all'Osservatorio nazionale e alla Procura della Repubblica ogni inadempimento legato alle norme sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro e all'obbligo di contribuzione; verifica il possesso dei requisiti di regolarità contributiva e la congruità del costo della manodopera con richieste apposite alla cassa edile, prima di effettuare ogni pagamento durante l'avanzamento dei lavori, così come previsto all'art. 105 c. 16 del codice dei contratti.

Il documento che attesta la regolarità contributiva deve essere posseduto sia in occasione dell'affidamento dei lavori che durante la loro esecuzione.

Quanto previsto al presente articolo resta valido anche in caso di ATI (per tutte le imprese partecipanti) e di imprese subappaltatrici, compresi artigiani ed altri lavoratori autonomi.

ART. 11 La parte pubblica (come stazione appaltante) provvede alla acquisizione della documentazione antimafia del libro II del decreto legislativo 159/2011 prima che siano stipulati o autorizzati i contratti e subcontratti relativi a lavori servizi e forniture pubblici, salvo casi d'urgenza debitamente motivati.

Inoltre si provveda a quanto stabilito nel codice degli appalti così come previsto dall'art 105 comma 7 del decreto legislativo 50/2016 in caso di subappalto. Sono previste clausole risolutive del contratto anche nel caso in cui successivamente alla stipula del contratto intervengano elementi interdittivi sulla documentazione antimafia.

È necessario che si adotti una alta vigilanza intorno al fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata, attraverso segnalazioni da parte dell'appaltatore e subappaltatore rispetto a comportamenti anomali, ovviamente non sostitutivi della denuncia all'Autorità giudiziaria. La parte pubblica richiama la sua azione per la legalità a quanto previsto dalla legge 190/2012.

ART. 12 La parte pubblica si impegna a inserire nei capitolati di appalto disposizioni volte a premiare le imprese che si vincolano ad impiegare, nel caso di nuove assunzioni per l'esecuzione delle lavorazioni, soggetti registrati presso i Centri per l'impiego ~~della Regione Toscana~~, che si trovano in stato di disoccupazione per licenziamenti individuali, individuali plurimi, collettivi.

La parte pubblica si impegna ad inserire nei capitolati edili di appalto superiori a 2 milioni di Euro l'obbligo di applicazione della procedura "Cantiere Trasparente", gestita dalla Cassa Edile, prevista dal Contratto collettivo di lavoro edilizia industria, con la registrazione mediante tesserino elettronico o device dell'entrata/uscita di tutte le maestranze impegnate nella realizzazione delle opere, prevedendone nei Piani per la sicurezza con la copertura economica nei costi per la sicurezza.

La parte pubblica si impegna inoltre ad inserire nei capitolati di appalto, esclusi dalla disciplina del comma precedente, punteggi premianti per l'utilizzo di un tesserino elettronico o device di rilevazione della presenza di tutte le maestranze impegnate nella realizzazione delle opera, in modo da monitorare il personale impegnato, al fine di favorire buone prassi lavorative, nonché per migliorare le procedure di sicurezza nel caso di cantieri che operino in presenza di soggetti esterni (es. manutenzione nelle scuole).

Da tale procedura sono esclusi esclusivamente gli appalti che, per le caratteristiche dei lavori previsti, non consentano la possibilità di simili rilevazioni.

In occasione degli incontri preventivi, in sede di programmazione degli appalti, saranno identificate le procedure oggetto di quanto previsto al presente articolo.

ART. 13 Nel settore edile sono previste la verifica delle imprese, dei finanziamenti, dei pagamenti e dell'organizzazione del lavoro, con riferimento alle Linee guida per la legalità nelle grandi opere (Decreto 21/03/2017. G.U. 81 del 06/04/2017: Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa)– promosse dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari ed eventuali tavoli periodici di confronto e coordinamento relativamente all'avvio ed avanzamento delle opere, che in modo trasparente renda partecipe anche la cittadinanza.

ART. 14 La parte pubblica si attiverà per la costituzione di un osservatorio paritetico territoriale con le associazioni sindacali confederali e le organizzazioni datoriali, entro 3 mesi dalla firma del presente protocollo, come un ulteriore strumento di monitoraggio per un maggior livello di legalità e di rispetto delle normative sul lavoro.

L'osservatorio paritetico è volto a garantire maggiore trasparenza sui procedimenti di gara ed a promuovere le azioni di controllo sulla applicazione delle normative in materia lavoristica e di sicurezza sul lavoro. Inoltre, l'osservatorio paritetico potrà costituire una banca dati che analizzi anche le corrette applicazioni dei contratti collettivi nazionale, gli aspetti della clausola sociale, la presenza delle cooperative spurie.

Tali dati potranno esseri incrociati con quelli dell'osservatorio sulla cooperazione istituito presso la Direzione territoriale del lavoro.

L'Osservatorio si riunirà almeno una volta l'anno o su richiesta delle parti firmatarie del presente protocollo.

ART. 15 Il presente protocollo si applica, agli appalti di lavori, servizi e forniture indetti dalla parte pubblica, successivamente alla sua sottoscrizione.

Il protocollo ha validità di tre anni. Prima della scadenza del triennio le parti si impegnano ad incontri volti alla sottoscrizione di un nuovo Protocollo (rivisitazione del vecchio protocollo alla luce degli accorsi mutamenti normativi e giurisprudenziali)

Il protocollo non si applica alla concessione di lavori e servizi : la Parte pubblica in caso di affidamento di concessione si impegna a convocare le associazioni di categoria firmatarie con congruo preavviso per verificare l'applicabilità per la specifica concessione di condizioni di tutela equivalente a quanto previsto nel presente Protocollo

Letto, Confermato, Sottoscritto,

.....